

STATUTO

COMUNERIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
SBARRE SUPERIORI 46

Numero REA: RC - 81537

Codice fiscale: 00272200809

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 5897 DI RACCOLTA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune Reggio di Calabria la	
	Società Cooperativa sociale di promozione e sviluppo denomi-	
	nata "COMUNERIA - Società Cooperativa Sociale".	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimen-	
	to della sede nell'ambito del territorio Comunale. Spetta	
	all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in al-	
	tri Comuni, nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art. 2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	Il diritto di recesso da parte dei soci non potrà essere e-	
	sercitato prima che siano trascorsi duecentosettanta giorni	
	dalla sua costituzione.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Società ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
	vità senza fini di speculazione privata e potrà aderire, in	
	modo programmatico, ad associazioni nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.	
	La cooperativa:	

	- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori	
	o utenti dei propri servizi;	
	- si avvale nello svolgimento della propria attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci;	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutuali-	
	stici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinano i crite-	
	ri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica tra cooperativa e soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalle leggi vigenti. Le modalità	
	di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono	
	disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'art. 6	
	della legge 142 del 3 aprile 2001.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 4 (Oggetto)	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	

	mutualità prevalente previsti dall'articolo 2512 del codice	
	civile e pertanto gli scopi che intende perseguire sono:	
	a) condurre azioni volte all'inserimento nel mondo del la-	
	voro di persone comunque svantaggiate, così come previsto	
	dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381;	
	b) ottenere, tramite la gestione in forma associativa della	
	Cooperativa, le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eser-	
	citata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresen-	
	tanza, nell'ambito delle Leggi in materia, degli Statuti so-	
	ciali e dei Regolamenti interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai princi-	
	pi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raf-	
	forzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Perciò la Cooperativa può aderire ad associazioni naziona-	
	li, regionali e provinciali di rappresentanza.	
	La Cooperativa può anche aderire a organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi.	
	Le adesioni a organismi ed enti saranno deliberate dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così co-	
	me definita all'articolo che precede, la cooperativa, che	

	svolge la propria attività senza fini di lucro, ha per og-	
	getto lo svolgimento di attività finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, di cui al punto	
	"b)" dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e in	
	particolare ha per oggetto:	
	a) l'assunzione e la conduzione in affitto di fondi rustici;	
	b) la sistemazione ed il dissodamento dei terreni;	
	la ricerca e la utilizzazione di acqua a scopo agricolo e	
	potabile;	
	d) la costruzione di fabbricati rurali, acquedotti e pozzi;	
	e) la costruzione ed il riattamento di strade poderali e	
	interpoderali ;	
	f) il miglioramento dei pascoli;	
	g) l'acquisto di macchine agricole, motrici, di attrez-	
	za-ture connesse ed accessori;	
	h) il miglioramento ed il potenziamento dell'olivicultura,	
	dell'agrumicoltura, della viticoltura e della frutticoltura;	
	i) l'impianto di vivai;	
	l) la difesa delle colture da parassiti e la disinfezione	
	di prodotti agricoli;	
	m) l'acquisto e l'allevamento di bestiame;	
	n) l'acquisto di mezzi tecnici e di attrezzature agricole e	
	zootecniche;	
	o) l'ampliamento, l'acquisto, l'ammodernamento, la co-	
	struzione e l'attrezzatura di impianti di raccolta, conser-	

	vazione, lavorazione, trasformazione e vendita - diretta al	
	consumo - di prodotti e sottoprodotti agricoli;	
	p) l'approvvigionamento di sementi, mangimi, concimi, anti-	
	crittogamici e quanto altro occorre per la conduzione delle	
	aziende agricole, compresa la costituzione di magazzini e im-	
	pianti atti allo scopo, in ogni comune interessato;	
	q) l'utilizzazione e la trasformazione di colture dei	
	terreni comunali o sotto il vincolo forestale;	
	r) l'adozione di iniziative di propaganda, di sensibilizza-	
	zione e di promozione delle attività svolte dalla Coopera-	
	tiva.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eser-	
	cizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il migliore conseguimento dei fini di cui sopra, la	
	Cooperativa potrà: a) concorrere a gare, ad aste pubbliche	
	e a licitazioni e trattative private indette da Enti Pub-	
	blici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in	
	A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione; b) stipulare appalti, convenzioni	
	con enti pubblici e privati, con Amministrazioni dello	

	Stato e con Enti locali, territoriali e non; e) partecipare	
	a Consorzi e ad organismi consortili, societari e associa-	
	tivi che svolgono attività analoghe, affini o connesse al-	
	l'attività sociale.	
	Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà convenzio-	
	narsi con gli enti Locali, con le Regioni e con qualsiasi	
	altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a	
	carattere pubblico o privato.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei li-	
	miti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che sa-	
	ranno ritenute dall'Organo Amministrativo, necessarie od u-	
	tili, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integra-	
	zioni, la prestazione di garanzie reali e non reali a favore	
	di terzi, e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di in-	
	teressenze e partecipazioni in altre società od imprese a-	
	venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 del codice civile.	
	Possono essere soci coloro che sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali con la propria atti-	
	vità lavorativa o professionale.	
	Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi ed i	
	cui interessi non siano in contrasto con quelli della coope-	
	rativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che - sia persone	
	fisiche che persone giuridiche - esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la coo-	
	perativa.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente neces-	
	sario al buon funzionamento della cooperativa, persone che	
	svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa.	
	Possono essere soci persone fisiche che intendono prestare	
	attività di lavoro in maniera gratuita a titolo di volonta-	
	riato e per fini di solidarietà, ai sensi dell'articolo 2	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381. I soci volontari sono	
	iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo	

	4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, devono costituire al-	
	meno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie	
	della cooperativa stessa. La condizione di persona svantag-	
	giata deve risultare da documentazione proveniente dalla	
	pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riser-	
	vatezza.	
	Art. 6 (Categoria speciale dei soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma,	
	del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono discipli-	
	nati nel presente articolo.	
	In tale categoria potranno essere ammessi, in ragione del-	
	l'interesse al fine di completare la loro formazione, sog-	
	getti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali, e, in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazio-	
	ne in conformità con quanto previsto da apposito regolamen-	
	to, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	

	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può esse-	
	re eletto nel consiglio di amministrazione della coopera-	
	tiva.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto, in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	
	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riferimento	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spi-	
	rare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla categoria speciale, oltre a quelle previste dall'arti-	
	colo 11 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: -	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria; - il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo anche prima della data di scadenza del periodo	
	di formazione od inserimento, fissato al momento della sua	

	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Il numero dei soci speciali non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento (comunque non superiore a cinque anni), il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda che dovrà contenere, se trattasi di persone fisiche:	
	a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	

	condizione professionale, delle specifiche competenze posse-	
	dute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e se-	
	guenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissio-	
	ne, oltre a quanto previsto ai punti b), c), d) ed e) rela-	
	tivi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti in-	
	formazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
	ca e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisi-	
	ti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminato-	
	ri e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	

	l'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrati-	
	vo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60)	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su pro-	
	posta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo	
	domicilio e gli amministratori sono tenuti a farne tempesti-	
	va annotazione nel predetto libro.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diversa da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla,	
	entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio, il	
	quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi articoli 40 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici fra socio cooperatore e So-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contra-	
	rio, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-	
	to, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione del socio)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscono il rapporto mutualistico, nonchè dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà da parte dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a sessanta giorni per ade-	

	guarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministra-	
	tivo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamen-	
	ti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 39	
	e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	articoli 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	

	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comu-	
	nicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo articolo 23 lettera c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e ri-	
	valutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di al cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del recesso dovranno indicare quello fra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale disposizione si applica l'articolo 2347	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-	
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquida-	
	zione ai sensi dell'articolo 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La so-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità pre-	
	viste dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del suben-	
	tro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'articolo 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi dei soci de-	
	funti, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni	

	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, alle	
	lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimen-	
	to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-	
	che fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243	
	del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde ver-	
	so questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono rsponsabili	

	verso la società gli eredi del socio deceduto.	
	TITOLO IV°	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di euro trecento	
	(euro 300,00).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo	
	di euro trecento (euro 300,00).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo am-	
	ministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	

	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coope-	
	ratori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata dei conferimenti;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato	
	in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compre-	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammonta-	
	re dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assem-	
	blea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappre-	

	sentati in assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, l'in-	
	cidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge ed il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compi-	
	ti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua-	
	lora sia decorso il termine minimo di durata del conferimen-	
	to stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi Costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimosse dai soci receduti o esclusi e agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè	
	all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale ac-	
	quirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per e-	
	ventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti richiesti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre op-	
	posizione al Collegio arbitrale entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art.23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre d'ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dall'organo am-	
	ministrativo nella relazione sulla gestione, o in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30 %;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi nella misura non superiore al li-	
	mite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	L'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve divisibili, oppure a riserve divisibili	

	tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO VI°	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a cura del-	

	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, inviata otto giorni prima dell'adunan-	
	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'o-	
	ra della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissato in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti soci con diritto di voto e tutti gli ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente articolo 17, nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito alle modi-	
	fiche dell'atto costitutivo di cui al precedente punto 8,	
	deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati dall'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopon-	
	gano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli	
	amministratori.	
	In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	

	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le deliberazioni della cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclama-	
	zione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuri-	
	diche potranno avere un massimo di due voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19,	
	secondo comma.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	

	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia am-	
	ministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'arti-	
	colo 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un	
	socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla perso-	
	na designata dall'assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto da un Notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministra-	
	tore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	un numero di Consiglieri variabile da cinque a nove, eletti	

	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori per-	
	sone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un pe-	
	riodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal pre-	
	sente statuto.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'arti-	
	colo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	

	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo ammini-	
	strativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle ma-	
	terie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi pre-	
	visti dall'articolo 2386 del codice civile, purchè la mag-	
	gioranza resti costituita da amministratori nominati dal-	
	l'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico	
	o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assem-	

	blea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	Sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di ammini-	
	strazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Am-	
	ministratore Unico o agli amministratori ed ai membri del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti del-	
	le deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori ge-	
	nerali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza del Presidente o di impedimento, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita de-	
	libera dell'Organo amministrativo, potranno conferire spe-	

	ciali procura, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza del-	
	le norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche i sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla da-	
	ta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di dura-	
	ta del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII°	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola Arbitrale)	

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5/2003, nomi-	
	nati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi so-	
	ci. L'accettazione della nomina alla carica di amministrato-	
	re, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-	
	sione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno per le controversie di valore inferiore ad euro cin-	
	quemila (euro 5.000,00). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli articolo 10 e se-	

	guenti del codice di procedura civile;	
	b) tre per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra esperti di diritto e di settore	
	e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Conf-	
	cooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 35 comma 1° del decreto legislativo	
	n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	all'articolo 36 del decreto legislativo n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'articolo 35 comma 2° del decreto legislativo n. 5/2003,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la decadenza del termine possa nuocere al-	
	la completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	

	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anti-	
	cipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedu-	
	ra.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII°	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società no-	
	minerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 23, lettera c);	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.44 (Regolamento)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normati-	
	va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci-	
	plinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'as-	
	semblea con le maggioranze previste dal precedente articolo	
	28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riser-	
	ve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile,	
	contenente la disciplina delle società cooperative, a norma	

[illegible]